

timo di al N...
 del relativo registro l'atto di pegno
 di carati del con-
 trodescritto, o retrodescritto,
 bastimento (secondo che si tratta
 della matricola o dell'atto di
 nazionalità) del di
 dal signor N. N. fu N. a favore
 del signor N. N. fu N. nego-
 ziante residente in
 a garanzia della somma di lire
 dovuta in
 forza di sentenza pronunciata dal
 tribunale di ovvero
 in forza di scrittura privata del
 di

(Firma e qualità
 dell'impiegato).

397. Nel caso contem-
 plato dal precedente arti-
 colo 394 l'annotazione sulla
 matricola del bastimento
 della eseguita trascrizione
 dell'atto di pegno fatto al-
 l'estero sarà conforme il
 modulo seguente:

N. Pegno.

Li
 fu trascritto nella Regia Cancel-
 leria consolare in
 al N. del relativo registro
 l'atto di pegno dell'intero con-
 trodescritto bastimento fatto con
 scrittura privata (o con atto pub-
 blico) del di
 dal signor N. N. fu N. a favore
 del signor N. N. fu N. negoziante
 residente in a ga-
 ranzia della somma di lire ita-
 liane dovute
 in forza di dichiarazione di de-
 bito contenuta nel medesimo atto
 (ovvero di sentenza).

..... li 19..

(Firma e qualità
 dell'impiegato).

398. Per la trascrizione
 dell'atto di prestito a cam-
 bio marittimo, colui che vi
 ha interesse deve farne do-

manda all'ufficio di porto
 che ha giurisdizione sul
 luogo in cui è stipulato
 l'atto medesimo, unifor-
 mandosi al disposto dell'ar-
 ticolo 376 del presente re-
 golamento.

399. Se l'atto è stipulato
 in un compartimento di-
 verso da quello dove è in-
 scritto il bastimento, l'uf-
 fizio di porto cui viene pre-
 sentato annota nel registro
 giornaliero ed a tergo del-
 l'atto di nazionalità la ri-
 chiesta trascrizione, con-
 serva in ufficio la copia del-
 l'atto, e ne estrae un'esem-
 plare in carta libera per
 uso amministrativo, che
 trasmette all'ufficio di porto
 dov'è iscritto il bastimen-
 to per le analoghe annota-
 zioni in matricola.

400. Se il prestito a
 cambio marittimo è fatto
 all'estero, chi richiede la
 trascrizione, oltre l'atto di
 nazionalità, deve presen-
 tare alla cancelleria conso-
 lare, del luogo dov'è sti-
 pulato, due copie dell'atto
 stesso.

La trascrizione sarà fatta
 sul registro secondo il mo-
 dulo all'uopo stabilito.

L'ufficio di porto dov'è
 iscritto il bastimento, ap-
 pena ricevuta dal console
 la copia autentica dell'atto,
 la farà legalizzare ed indi
 procederà alla relativa an-
 notazione sulla matricola
 dei bastimenti, e conserverà